

Applicando le antiche norme del diritto napoletano che non furono recentemente accolte dal nostro potere legislativo, queste fittanze avrebbero potuto ottenere la riduzione di estaglio, ogni qual volta il raccolto fosse mancato per metà della media normale. Se questi principi informano la disposizione di legge proposta, è bene che essi riflettano solamente i coltivatori a cereali che furono danneggiati e che non ebbero riduzione. Altrimenti dovrei domandare una aggiunta se il proponente, la Commissione o il ministro non facessero una chiara e precisa dichiarazione in proposito.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *presidente della Commissione*. Prego l'onorevole Maury di non insistere perchè non c'è una vera e propria questione. L'articolo 9, stabilisce quali possano essere state le locazioni prorogate.

Ora, l'emendamento Majolo parla appunto di locazioni di fondi state prorogate a norma dell'articolo 9, senza dubbio ciò che dice l'onorevole Maury è esatto se si applicherà soltanto a quelle locazioni che sono state prorogate in base a disposizioni precedenti. Quindi non c'è dubbio sull'argomento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Majolo e accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Esso andrà a far parte della legge e sarà l'ultimo del primo capo.

Passiamo al capo terzo della legge: disposizioni speciali per le terre liberate. L'onorevole sottosegretario di Stato per le terre liberate ha facoltà di parlare per una breve illustrazione.

DEGNI, *sottosegretario di Stato per le terre liberate*. Mi consenta la Camera molte brevi dichiarazioni.

Le disposizioni del capo terzo del disegno di legge che stiamo discutendo, sono state inserite dall'onorevole Commissione e il Governo le ha accettate con lievi modificazioni quali risultano dal nuovo testo concordato con la Commissione medesima.

I concetti informativi di queste disposizioni sono in sostanza gli stessi di quelli che hanno informato tutto il presente disegno di legge, cioè di venire in aiuto alle classi lavoratrici, alle classi agricole, dopo le

condizioni create dallo stato di guerra. Non può dubitarsi che meriti una speciale protezione il coltivatore delle terre del Veneto che durante la guerra fu esposto a tutti i pericoli, a tutti i disagi, a tutte le privazioni. Voi l'avete sentito, onorevoli colleghi, dalla parola equilibrata, serena, profonda dell'onorevole relatore, Merlin; l'avete sentito dalla parola calda ed infiammata degli onorevoli Tonello e Cappellotto che vivono della vita di quelle organizzazioni agricole, che sentono i bisogni dei coltivatori delle terre del Veneto. Voi l'avete sentito anche da un altro onorevole deputato che, pur non appartenendo alle terre del Veneto, ha dato segno di grande solidarietà, parlò dell'onorevole Mastino, quando egli notava con la voce della sua generosa Sardegna che la Camera doveva approvare tutte le disposizioni a vantaggio delle terre liberate per dare anche una prova di solidarietà nazionale.

Ebbene, onorevoli signori, il Governo non poteva restare sordo a queste voci che vengono anche dalle associazioni agricole, non poteva non accogliere i voti manifestati in seno alla Commissione dai colleghi del Veneto.

Gli articoli che contengono disposizioni speciali per le terre liberate sono gli articoli 11, 12 e 13, e le disposizioni in essi contenute si possono così riassumere:

1º) Presunzione di mancato raccolto durante la invasione o le operazioni belliche;

2º) Facoltà nelle Commissioni di ridurre la quantità delle prestazioni, anche quando il raccolto c'è stato, ma è stato limitato;

3º) Facoltà del coltivatore di chiedere una riduzione della prestazione dovuta per l'anno agrario successivo all'invasione o alle operazioni belliche;

4º) Rateazione del debito risultante, durante un congruo numero di anni;

5º) Proroga dei contratti agrari, non per ogni coltivatore, ma per quelli che si trovano in condizioni eccezionali, cioè per quei coltivatori, e sono moltissimi, che hanno sofferto rischi o sostenute spese e lavori eccezionali per rimettere in valore il fondo coltivato.

E finalmente l'efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nel presente capo.

Non ho bisogno di illustrare alla Camera il fondamento razionale, e di giusti-